

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

041002



DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 35 DEL 31-05-21

OGGETTO:

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 18:30, in videoconferenza, a mezzo di videocamera e dispositivi informatici, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

| | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO | P in videoconf | ORLANDI SABINA | P in videoconf |
| CARDELLINI MASSIMO | P in videoconf | PERFETTI ANDREA | P in videoconf |
| PERFETTI FABIO | P in videoconf | MARTINELLI GIACOMO | P in videoconf |
| GRANCI FEDERICO | P in videoconf | SMACCHIA FEDERICO | P in videoconf |
| PAZZAGLIA GIULIA | Assente | BOCCALI STEFANO | P in videoconf |
| SMACCHIA MAURIZIO | P in videoconf | | |

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig.ra BALDELLI MARIA AURELIA
Assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

SMACCHIA MAURIZIO
PERFETTI ANDREA
BOCCALI STEFANO

DATO atto della presenza dell'Assessore Esterno Bricca Eucherio.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), articolo 1, commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 viene disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si provvede con il presente atto, ad istituire il "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che si rende necessario, in questa sede, disciplinare il "NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA", in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai precedenti regolamenti;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del "NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" allegata alla presente deliberazione alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di disciplinare i suddetti canoni in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto quantomeno al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

RITENUTO di proporre l'approvazione del *regolamento per l'applicazione del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA*, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal primo gennaio 2021, così come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO che per l'anno 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31.05.2021, come disposto dal Decreto Legge del 30.04.2021, n. 56;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTO il D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

1. DI APPROVARE il Regolamento Comunale del "NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 56 articoli;
2. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni vigenti;
3. DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'attività di accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
4. DI STABILIRE che le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, salvo diverse disposizioni di legge;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

li 31.05.2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Patrizia Fratini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra trascritto così come relazionato dal Consigliere Orlandi Sabina sulla base della relativa proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Settore Amministrativo e corredata dal parere favorevole reso dallo stesso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/00, per quanto riguarda la regolarità tecnica;

VISTO il provvedimento Sindacale n.7 del 30.03.2020 con il quale sono state dettate misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del D.L. n. 18/2020;

DATO ATTO che tale proposta, così come è stata registrata su supporto digitale e conservata nel computer locale che effettua la registrazione, su un hard disk esterno sul NAS gestita dalla Società Halley informatica e sul canale you-tube del Comune di Apecchio (avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 55 comma 4 bis del vigente Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Apecchio) sistema che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio/video nonché la pubblicazione dello stesso documento audio/video nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Apecchio/Consiglio Comunale on-line/Canale you-tube del Comune di Apecchio;

DATO ATTO altresì che la sua libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione che, a termine del sopracitato art. 55 comma 4 bis, costituisce anch'essa verbale della seduta e deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti;

UDITE le dichiarazioni di voto del Capogruppo di minoranza Martinelli Giacomo, stante l'assenza del capogruppo Pazzaglia Giulia dal Consigliere Comunale Smacchia Maurizio;

ESPERITA la votazione con appello nominale, con l'assistenza degli scrutatori ed ottenuto il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 9 oltre il Sindaco; Votanti n. 7; Astenuti n. 3 (Martinelli Giacomo, Smacchia Federico e Boccali Stefano); Voti Favorevoli n. 7

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.

Infine, con successiva votazione resa con appello nominale, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

D E L I B E R A

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALDELLI MARIA AURELIA

IL PRESIDENTE
NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO



COMUNE DI APECCHIO
Provincia di Pesaro Urbino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

INDICE GENERALE

PARTE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento

PARTE II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 2 – Presupposto del canone

Articolo 3 – Soggetti passivi

Articolo 4 – Soggetto attivo

Articolo 5 – Rimborsi e compensazione

CAPO II – TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 6 – Tipologie di impianti pubblicitari

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 7 – Tipi di occupazioni

Articolo 8 – Occupazioni occasionali

Articolo 9 – Occupazioni d'urgenza

Articolo 10 – Passi carrabili e accessi a raso

Articolo 11 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante

Articolo 12 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

Articolo 13 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Articolo 14 – Attività Edile

Articolo 15 – Occupazioni con griglie e intercapedini

Articolo 16 – Attività di propaganda elettorale

Articolo 17 – Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

Articolo 18 – Occupazioni per traslochi

Articolo 19 – Serbatoi

CAPO IV – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI CONCESSIONI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 20 – Rilascio delle concessioni o autorizzazioni

Articolo 21 – Concessioni o autorizzazioni

Articolo 22 – Occupazione di suolo pubblico richieste da più soggetti passivi

Articolo 23 – Deposito cauzionale

Articolo 24 – Spese per la concessione

Articolo 25 – Osservanza di leggi e regolamenti

Articolo 26 – Revoca della concessione

Articolo 27 – Dichiarazione per particolari fattispecie di occupazione

CAPO V – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

- Articolo 28 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”
- Articolo 29 – Pubblicità realizzata con veicoli d’impresa
- Articolo 30 – Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
- Articolo 31 – Freccie direzionali – Pre-insegne
- Articolo 32 – Locandine
- Articolo 33 – Striscioni e gonfaloni
- Articolo 34 – Pubblicità fonica
- Articolo 35 – Dichiarazioni per particolari fattispecie di esposizione pubblicitaria

CAPO VI – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

- Articolo 36 – Tariffe
- Articolo 37 – Modalità di applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 38 – Modalità di applicazione del canone per esposizione pubblicitaria
- Articolo 39 – Criteri per la graduazione e determinazione del canone
- Articolo 40 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona
- Articolo 41 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell’occupazione o della esposizione pubblicitaria
- Articolo 42 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari
- Articolo 43 – Graduazione del canone in ragione della durata dell’occupazione
- Articolo 44 – Esenzioni

PARTE III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 45 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
- Articolo 46 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 47 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 48 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 49 – Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 50 – Affissioni per eventi luttuosi
- Articolo 51 – Norme di rinvio

PARTE IV - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Articolo 52 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 53 – Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Articolo 54 – Omesso versamento del canone alle scadenze
- Articolo 55 – Riscossione coattiva
- Articolo 56 – Disposizioni transitorie e finali

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. La richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti pubblicitari va presentata all'ufficio comunale preposto, previa autorizzazione e nulla osta preventiva.
5. Le disposizioni relative alle procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico permanenti e temporanee sono contenute al Capo IV del presente Regolamento.

PARTE II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 2 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione permanente o temporanea di qualunque tipologia ed effettuata con qualunque mezzo o modalità, anche abusiva, delle aree o degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi:

- allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. Per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Apecchio.
2. Il Comune di Apecchio, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Regolamento comunale generale delle entrate, può affidare in concessione il servizio di gestione e accertamento del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 5 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

CAPO II – TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 6 – Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono sintetizzabili in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

- Insegna di esercizio:

contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o polifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

- **Insegna pubblicitaria:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

- **Pubblicità su veicoli e natanti:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada.

- **Pubblicità con veicoli d'impresa:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

- **Pubblicità varia:**

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

- **Impianti pubblicitari:**

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

- **Impianto pubblicitario di servizio:**

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- **Impianto di pubblicità o propaganda:**

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti.

- **Preinsegna:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

Articolo 7 – Tipi di occupazioni

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzo continuativo, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 8 – Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali quelle di durata non superiore a quanto stabilito dal vigente regolamento di Polizia Urbana;

Articolo 9 – Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio di Polizia Locale e al Settore Tecnico ed a presentare nelle 24 ore seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione. Il Comune provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
3. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Articolo 10 – Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
5. Ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione del suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

Articolo 11 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione o autorizzazione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 12 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio pubbliche, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di concessioni di cui al citato codice della strada ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 13 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 14 – Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 15 – Occupazioni con griglie e intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a tre volte la tariffa standard annuale.

Articolo 16 – Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata ai sensi del punto c) dell'articolo 44.

Articolo 17 – Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 18 – Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscafe per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

Articolo 19 – Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi

di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

CAPO IV – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI CONCESSIONI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 20 – Rilascio delle concessioni o autorizzazioni

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico, in via permanente o temporanea, sono tenuti a presentare all'Ufficio competente domanda, redatta in bollo, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'ufficio protocollo comunale.
3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine è elevato a 50 giorni qualora per il rilascio della concessione sia necessaria l'acquisizione di pareri, nulla osta o altri atti di assenso, resi da Amministrazioni differenti da quella comunale. Se fra i pareri da acquisire sono comprese Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini, il termine per la conclusione del procedimento è di 95 giorni.
5. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma dell'art. 2, c.7, L. n. 241/1990.
6. La domanda, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., e l'indirizzo di posta elettronica certificata, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. e l'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;

- d) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - e) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - f) la rappresentazione planimetrica, con le relative misure dell'area da occupare e degli eventuali spazi pedonali o carrabili limitrofi all'area oggetto di occupazione;
 - g) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
 - h) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall'art. 10-bis, L. 241/1990. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione, per modificare le date di occupazione richieste e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
9. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

Articolo 21 – Concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'ufficio competente o l'eventuale concessionario - con l'avvertenza

che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica e il mancato rilascio del titolo concessorio.

2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento abilita l'occupazione.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
 - b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto al comma 8 del presente articolo.
4. Le concessioni sono inviate telematicamente o, nei casi previsti, ritirate presso i competenti uffici. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
6. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
7. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Settori comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Settori. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.
8. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese,

comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;

- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e gli spazi ad esso attigui e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
9. Limitatamente alle occupazioni realizzate da attività produttive e di prestazione di servizi il rilascio, il rinnovo e la validità della concessione è subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
10. L'Amministrazione Comunale, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntata alla massima efficienza ed efficacia.
11. Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico funzionali a eventi/manifestazioni il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività prevista nel pieno rispetto dei valori costituzionali.
12. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al soggetto cui competono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 22 – Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi

1. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più soggetti, il procedimento istruttorio è avviato in primis nei confronti di colui che ha presentato per primo la domanda. Nel caso in cui più istanze siano pervenute in uno stesso giorno, la precedenza istruttoria sarà data in funzione dell'orario di ricevimento dell'istanza.

Articolo 23 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, può essere prescritto il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Articolo 24 – Spese per la concessione

1. Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio della concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

Articolo 25 – Osservanza di leggi e regolamenti

1. Le concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del canone, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali vigenti nonché nella normativa vigente in materia di Sicurezza, Circolazione Stradale, Acustica, Decoro, Polizia Urbana e Beni Culturali.
2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.
3. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso del permesso ai lavori.
4. Per sopraggiunte motivazioni di ordine pubblico o di sicurezza, anche connesse alla realizzazione di eventi di interesse pubblico generale, l'Amministrazione Comunale potrà imporre nuove condizioni o revocare la concessione emanata. In tal caso, stante l'interesse pubblico o di sicurezza, è esclusa la facoltà del concessionario di richiedere indennizzi o risarcimenti. Resta salva la facoltà di ottenere il rimborso dell'importo del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito.

Articolo 26 – Revoca della concessione

1. La concessione è revocata d'ufficio:
 - a) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - b) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;

- c) per motivate ragioni di interesse pubblico, ordine pubblico, sicurezza ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
- d) nel caso in cui il concessionario non rispetti le prescrizioni impartite con gli atti concessori.

Articolo 27- Dichiarazioni per particolari fattispecie di occupazione

1. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista l'autodichiarazione annuale, da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 Aprile di ciascun anno, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente, da parte del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete come previsto dal comma 831 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 così come sostituito dal comma 848 dell'articolo 1 della L. n. 178/2020.

CAPO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 28 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari “camion vela”

1. Sui veicoli è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici (con sosta superiore a 48 h) rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

Articolo 29 – Pubblicità realizzata con veicoli d'impresa

1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Articolo 30 – Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 31 – Freccie direzionali – Preinsegne

1. Le preinsegne o freccie direzionali e i segnali indicanti attività vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 32 – Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 33 – Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale previa autorizzazione

Articolo 34 – Pubblicità fonica

2. La pubblicità fonica deve essere comunicata al Comune prima che abbia inizio e non è soggetta al pagamento di canoni.

Articolo 35 – Dichiarazioni per particolari fattispecie di esposizione pubblicitaria

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione, previa timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia del pagamento da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, ferme restando le disposizioni previste all'art.1 co.4 del presente Regolamento, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non è prevista la presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq., è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'Ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
8. Il gestore dell'impianto pubblicitario, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare e di far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto, il Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale, emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), in vigore dall'8 marzo 2017, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di:
- a) violenza, volgarità, indecenza – La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti (art.9);
 - b) convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona – La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.

CAPO VI – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 36 – Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare. Per le occupazioni o la

diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno o a carattere orario sono previste riduzioni;

- b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

3. Ai fini del comma precedente, in ogni caso:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

4. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 37 – Modalità di applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare.
3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, ad un mq. Ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma all'unità superiore. Viceversa le superfici superiori al mq. (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente all'unità superiore.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione

e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

| Classificazione dei comuni | Tariffa |
|-------------------------------|-----------|
| Comuni fino a 20.000 abitanti | euro 1,50 |

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 38 – Modalità di applicazione del canone per esposizione pubblicitaria

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in essa contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato separatamente su ogni singola faccia.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
8. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applica quanto stabilito all'art. 1, comma 825 della L. 160/2019. I messaggi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi offerti, o qualsiasi altra indicazione atta a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, apposti, in aggiunta alle indicazioni del marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo, o in sostituzione di esse, sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, sono calcolati con apposita tariffa forfettaria indicata al comma 12 dell'art. 42 del presente regolamento.

Articolo 39 – Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Apecchio appartiene alla classe di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti cui corrispondono tariffe standard, annua e giornaliera, rispetto alle quali sono state individuate percentuali di riduzioni o maggiorazioni, di cui al successivo art. 40, da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenendo conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle tariffe dei precedenti prelievi sostituiti.
2. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in zone, ai sensi del successivo art. 40;
 - b) graduazione in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore, ai sensi del successivo art. 41;

- c) graduazione in relazione alla tipologia ed alla finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi dell'art. 42;
- d) graduazione in ragione della durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi del successivo art. 43;

Articolo 40 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, esclusivamente per le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo, il territorio comunale è suddiviso in zone in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e del beneficio economico ritraibile. Le strade del Comune sono classificate in due categorie c.s.:
 - 1^ categoria – strade comunali interne al Capoluogo;
 - 2^ categoria – restanti zone del Territorio Comunale.
2. Alle occupazioni di suolo pubblico di durata pari o superiore all'anno solare si applica la tariffa annua standard deliberata annualmente dalla Giunta Comunale applicando le sotto riportate riduzioni:
 - 1^ categoria – riduzione del 50%;
 - 2^ categoria – riduzione del 70%;
3. Alle occupazioni di suolo pubblico di durata inferiore all'anno solare si applica la tariffa giornaliera standard deliberata annualmente dalla Giunta Comunale applicando le sotto riportate maggiorazioni:
 - 1^ categoria – maggiorazione del 70%;
 - 2^ categoria – maggiorazione del 50%;
4. Alle diffusioni pubblicitarie di durata inferiore all'anno solare si applica la tariffa giornaliera standard deliberata annualmente dalla Giunta Comunale ridotta del 75%.
5. Alle diffusioni pubblicitarie fino a un metro di durata pari o superiore all'anno solare si applica una riduzione del 50% sulla tariffa standard ex legge 160/19 comma 826.
6. Alle diffusioni pubblicitarie superiori al metro ai fini dell'applicazione del canone viene stabilito un aumento del 20% sulla tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta comunale.

Articolo 41 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

1. In ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente articolo:

- a) per le esposizioni pubblicitarie con superficie fino a mq. 1,00 si applica la tariffa base stabilita ai sensi dell'articolo precedente;
- b) per le esposizioni pubblicitarie con superficie compresa tra mq 5,50 e 8,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è aumentata del 50 per cento;
- c) per le esposizioni pubblicitarie con superficie superiore a mq 8,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è aumentata del 100 per cento;
- d) le occupazioni e le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento;

Articolo 42 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per le occupazioni giornaliere realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, religiose e di beneficenza qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, la tariffa ordinaria **è ridotta dell'80 per cento.**
2. Per le occupazioni giornaliere poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria **è ridotta dell'80 per cento.**
3. Per le occupazioni giornaliere aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate alla erogazione dei pubblici servizi la tariffa **è ridotta del 50 per cento.**
4. Per le occupazioni permanenti con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria **è ridotta del 70 per cento.**
5. Per le occupazioni permanenti effettuate con passi e accessi carrabili regolarmente autorizzati dal Comune è prevista la seguente tariffa:
 - Passi fino a 4 mq. – il canone annuale è stabilito in € 31,00;
 - Passi con ampiezza superiore a 4 mq. – il canone annuale è stabilito in € 40,00;
6. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono stabilite le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
 - a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dal presente Regolamento, la tariffa **è ridotta al 25 per cento**, equiparandole così alle occupazioni sottostanti il suolo pubblico, ai sensi del comma 829 della L. 160/2019;

- b) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e per le occupazioni di carattere temporaneo realizzate dai pubblici esercizi la tariffa ordinaria è **ridotta al 50 per cento**.
7. La tariffa del canone per esposizione pubblicitaria è **ridotta alla metà**:
- a) per la pubblicità, relativa a manifestazioni prive di rilevanza economica, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, la cui assenza dovrà rilevarsi dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, i quali dovranno attestare tale loro partecipazione in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicizzata;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
8. Le maggiorazioni e le riduzioni per le esposizioni pubblicitarie a qualunque tipo previste sono cumulabili.
9. Per le esposizioni luminose o illuminate la tariffa standard è **aumentata del 100%**.
10. Per le esposizioni effettuate con display / pannelli luminosi sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni alla tariffa standard:
- a. superficie fino un metro quadro con messaggi pubblicitari per conto terzi **maggiorazione del 22,5%**;
- b. superficie oltre il metro quadro con messaggi pubblicitari per conto terzi **maggiorazione del 71,5%**;
- c. superficie fino un metro quadro con messaggi pubblicitari per proprio conto **riduzione del 38,75%**;
- d. superficie oltre il metro quadro con messaggi pubblicitari per proprio conto **riduzione del 14,25%**.
11. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli di cui all'art. 38, comma, 8 del presente regolamento viene applicata la seguente tariffa forfettaria:
- a) su autoveicoli e rimorchi con portata superiore a 3.000 kg. € 90,00;
- b) su autoveicoli e rimorchi con portata inferiore a 3.000 kg. € 60,00;
- c) su motoveicoli e veicoli non ricompresi ai punti precedenti € 30,00.
12. Per le occupazioni temporanee, indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa del canone non potrà essere inferiore a 0,10 Euro, per metro quadrato e per giorno.

Articolo 43 – Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è **ridotta del 50 per cento**;

2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, **la tariffa è ridotta del 50 per cento**;
3. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, **umentata del 20 per cento**.

Articolo 44 – Esenzioni

Sono esenti dal canone ai sensi del comma 833 della Legge n. 160/2019:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quanto stabilito dal vigente regolamento di Polizia Urbana;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- i) i messaggi pubblicitari comunque effettuati in via esclusiva dallo Stato ed agli enti pubblici territoriali;
- j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti dal canone:

- r) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- s) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- t) le occupazioni che non si protraggono per più di due ore;

- u) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, religiose e di beneficenza patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- v) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- w) le occupazioni di suolo pubblico di manufatti di proprietà del privato, realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi superficiali e quelle del sotto suolo o soprasuolo pubblico, posti in essere per l'allaccio o innesto relativo a unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale ove sono ubicati le condutture o gli impianti o insistenti su strade diverse;
- x) tutti i passi e gli accessi carrabili individuati con apposito cartello autorizzativo ai sensi del Codice della strada e anche quelli privi della prescritta autorizzazione ;
- y) i balconi, le verande, le tende retrattili, i bow-window e simili infissi di carattere stabile previsti nella concessione edilizia, nonché le scale e i gradini.
- z) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino.

PARTE III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 45 – Gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 46 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il canone sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dal Comune medesimo nell'ambito del proprio territorio a seguito della ripartizione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari;
2. Per la determinazione del canone delle affissioni viene stabilito un aumento del 100% sulla tariffa standard giornaliera:
 - a) per i primi 10 giorni, per ogni foglio (fino a cm. 70X100) €1,24;
 - b) aumento per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, per ogni foglio (fino a cm. 70X100) € 0,37;

- c) per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50 per cento;
 - d) per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è aumentata del 50 per cento;
 - e) per quelli costituiti da più di dodici fogli del 100 per cento:
3. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un **minimo di euro 30,00** per ciascuna commissione.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 47 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 48;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, relativi a manifestazioni prive di rilevanza economica, che non rientrino nell'esenzione disposta dalla lettera j) dell'articolo 44 del presente regolamento;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, i quali dovranno attestare tale loro partecipazione;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 48 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposte nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati;
- h) i manifesti delle organizzazioni iscritte, o formalmente costituite da almeno un anno, al Registro Regionale del Volontariato, relativi a manifestazioni prive di rilevanza economica, esclusivamente per ogni singolo evento, fino alla concorrenza di n. 15 fogli, con formato non eccedente le dimensioni di cm 70 x cm 100.

Articolo 49 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

Articolo 50 –Affissioni per eventi luttuosi

1. I manifesti funebri sono soggetti alle seguenti norme:
 - a. Dimensioni cm 70 x cm 50 (b x h) per annunci mortuari, trigesimi, ricorrenze, anniversari ed ogni altra forma di partecipazione e/o ringraziamento per eventi luttuosi;
 - b. Le affissioni riguardanti gli annunci, ringraziamenti, partecipazione, anniversari e trigesimi di eventi luttuosi non potranno essere esposte per un periodo superiore a giorni 5 (cinque);

- c. Il numero massimo di manifesti per ogni commissione afferenti ad un singolo defunto per gli annunci luttuosi è pari a 10;
 - d. Il numero massimo di manifesti per ogni commissione afferenti ad un singolo defunto per gli anniversari e ogni altra forma di partecipazione e ringraziamento per eventi luttuosi, è pari a 10;
2. Le affissioni che rivestono carattere d'urgenza saranno evase in giornata solo se la consegna avverrà tassativamente entro le ore 12,00, altrimenti verranno evase il giorno successivo.

Articolo 51– Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente Parte si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

PARTE IV – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 52 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro **500,00** è ammessa la possibilità del versamento in tre rate senza interessi, alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.
3. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a euro 3 non è dovuto, relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta ad € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta ad € 15,00.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 54 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. La Giunta Comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 53 – Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto concessorio o autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale

ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 21, commi 4 e 5, e art. 24 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

4. L'indennità di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50 per cento. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 lettera b) ed a quelle richiamate alla lettera c) comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento delle somme dovute
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione a adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del

già menzionato avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 54 – Omesso o parziale versamento del canone alle scadenze

1. L'omesso o parziale versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 % dell'ammontare del canone, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992 e s. m. i.. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
2. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all' art. 1, comma 792, della L. 160/2019.
3. L'omesso o parziale versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.
4. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al precedente articolo 53, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati applicando il tasso legale.

Articolo 55 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 56 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento, si applicano esclusivamente per le nuove concessioni e per il rinnovo di concessioni esistenti rilasciate a decorrere dall'

01.01.2021.

Per i rapporti in essere restano validi, sino alla scadenza, le concessioni, gli atti, i patti e le condizioni stabilite al momento della concessione.

2. Tutte le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie che non prevedono la preventiva autorizzazione e/o concessione, l'obbligo dichiarativo è assolto con il pagamento del canone.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

041002



DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 36 DEL 31-05-21

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 18:30, in videoconferenza, a mezzo di videocamera e dispositivi informatici, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

| | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO | P in videoconf | ORLANDI SABINA | P in videoconf |
| CARDELLINI MASSIMO | P in videoconf | PERFETTI ANDREA | P in videoconf |
| PERFETTI FABIO | P in videoconf | MARTINELLI GIACOMO | P in videoconf |
| GRANCI FEDERICO | P in videoconf | SMACCHIA FEDERICO | P in videoconf |
| PAZZAGLIA GIULIA | Assente | BOCCALI STEFANO | P in videoconf |
| SMACCHIA MAURIZIO | P in videoconf | | |

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig.ra BALDELLI MARIA AURELIA
Assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

SMACCHIA MAURIZIO
PERFETTI ANDREA
BOCCALI STEFANO

IL SINDACO - PRESIDENTE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) **"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"**;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 viene disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 837 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto "canone" sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si provvede con il presente atto, ad istituire il "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE" in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

DATO ATTO che si rende necessario, in questa sede, disciplinare il "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE", aree c.d. "mercatali" in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai precedenti regolamenti;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE" allegata alla presente deliberazione alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di disciplinare il suddetto canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto quantomeno al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

RITENUTO di proporre l'approvazione del regolamento per l'applicazione del "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE", con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal primo gennaio 2021, così come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO che per l'anno 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31.05.2021, come disposto dal Decreto Legge del 30.04.2021, n. 56;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTO il D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

1. DI APPROVARE il Regolamento Comunale del "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 16 articoli;
2. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni vigenti;
3. DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'attività di accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
4. DI STABILIRE che le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione del "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE"*, c.d. aree "mercatali", allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, salvo diverse disposizioni di legge;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

li 31.05.2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Patrizia Fratini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra trascritto così come relazionato dal Consigliere Orlandi Sabina sulla base della relativa proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Settore Amministrativo e corredata dal parere favorevole reso dallo stesso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/00, per quanto riguarda la regolarità tecnica;

VISTO il provvedimento Sindacale n.7 del 30.03.2020 con il quale sono state dettate misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del D.L. n. 18/2020;

DATO ATTO che tale proposta, così come è stata registrata su supporto digitale e conservata nel computer locale che effettua la registrazione, su un hard disk esterno sul NAS gestita dalla Società Halley informatica e sul canale you-tube del Comune di Apecchio (avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 55 comma 4 bis del vigente Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Apecchio) sistema che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio/video nonché la pubblicazione dello stesso documento audio/video nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Apecchio/Consiglio Comunale on-line/Canale you-tube del Comune di Apecchio;

DATO ATTO altresì che la sua libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione che, a termine del sopracitato art. 55 comma 4 bis, costituisce anch'essa verbale della seduta e deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti;

UDITE le dichiarazioni di voto del Capogruppo di minoranza Martinelli Giacomo, stante l'assenza del capogruppo Pazzaglia Giulia dal Consigliere Comunale Smacchia Maurizio;

ESPERITA la votazione con appello nominale, con l'assistenza degli scrutatori ed ottenuto il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 9 oltre il Sindaco; Votanti n. 7; Astenuti n. 3 (Martinelli Giacomo, Smacchia Federico e Boccali Stefano); Voti Favorevoli n. 7

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.

Infine, con successiva votazione resa con appello nominale, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

D E L I B E R A

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALDELLI MARIA AURELIA

IL PRESIDENTE
NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO



COMUNE DI APECCHIO
Provincia di Pesaro Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

INDICE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Presupposto del canone

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 5 - Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 6 - Classificazione area mercatale

Articolo 7 - Tariffe

Articolo 8 - Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione

Articolo 9 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

Articolo 10 - Occupazione per commercio itinerante

Articolo 11 - Sospensione dell'attività' di vendita

Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 13 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 14 - Omesso versamento del canone alle scadenze

Articolo 15 - Riscossione coattiva

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Apecchio;
2. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
3. Il canone, di cui al precedente comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Presupposto del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il cedente è obbligato in solido.

Articolo 4 - Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 5 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta dei seguenti elementi:
 - a) classificazione area mercatale;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione.

Articolo 6 - Classificazione area mercatale

Ai fini dell'applicazione del canone mercatale l'intero territorio comunale viene classificato in un'unica zona territoriale.

Articolo 7 - Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) oraria: fino ad un massimo di nove ore, calcolata sulla tariffa giornaliera;
- b) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
- c) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

3. Ai fini dell'applicazione del canone il Comune di Apecchio appartiene alla classe di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

4. La tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta comunale è applicata nel modo che segue:

- a) per il canone annuo si adotta la tariffa standard;
- b) per il canone giornaliero si applica una maggiorazione del 60% sulla tariffa standard.

Art. 8 - Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione

1. A tutte le occupazioni giornaliere realizzate da operatori su area pubblica e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto è applicata la riduzione del 50% del canone.

2. Per le occupazioni giornaliere che si svolgono con carattere ricorrente e settimanale, le tariffe del canone sono ridotte del 40% per cento.

3. Per le occupazioni temporanee aventi durata uguale o superiore a 15 giorni le tariffe del canone sono ridotte del 50% per cento;

4. Per i banchi che commercializzano beni durevoli, cioè non alimentari, si applica un aumento del 32%;

5. Per i banchi che commercializzano generi alimentari le tariffe del canone sono ridotte dell'80%, esclusi i produttori agricoli;

6. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono tra loro cumulabili.

7. Per tutte le occupazioni di carattere giornaliero e ricorrente si conteggiano, in via convenzionale e ordinaria e salvo diversa disposizione e verifica, n. 6 (sei) ore per ciascun giorno di mercato.

8. Per i posteggi che vengono assegnati giornalmente con il metodo della “spunta” ai partecipanti in possesso di licenza di ambulante, la tariffa giornaliera del canone è di € 6,00 al giorno;
9. Per i posteggi che vengono assegnati giornalmente con il metodo della “spunta” ai partecipanti che commercializzano opere del proprio ingegno detti anche “hobbisti”, la tariffa giornaliera del canone è stabilita in € 5,00;
10. Per le FIERE la tariffa del canone è stabilita nella misura di € 10,00 per banchi fino a 4 mt. di larghezza e 4 mt di profondità; per ogni ulteriore metro di larghezza si aumenta la tariffa di € 2,50;
11. Per il mercatino dell’usato, dell’antiquariato, del collezionismo, artigianato hobbisti creativi e artisti che espongono le proprie opere, la tariffa giornaliera del canone è stabilita in € 5,00.

Articolo 9 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dalle norme vigenti in materia.

Articolo 10 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al quadro normativo vigente in materia.
2. Lo svolgimento dell’attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato in conformità al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 11 - Sospensione dell’attività’ di vendita

In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile competente in materia di commercio su aree pubbliche

dispone la sospensione dell'attività di vendita fino a quando non sarà corrisposto il canone dovuto.

Art. 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;
2. Per importi superiori ad Euro 300,00 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: 31 marzo; 30 giugno e 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore ad euro 3,00 non è dovuto, relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta ad euro 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta ad euro 15,00.
6. Per i pagamenti non corrisposti o parzialmente corrisposti trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. La Giunta Comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

Articolo 13 - Accertamenti - Recupero canone

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
3. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'ammontare dell'indennità calcolata secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
4. L'indennità di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato

se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50 per cento. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 lettera b) ed a quelle richiamate alla lettera c) comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

a) al pagamento delle somme dovute;

b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione a adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del già menzionato avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Omesso o parziale versamento del canone alle scadenze

1. L'omesso o parziale versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100%

dell'ammontare del canone dovuto, ferme restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. L' omesso o parziale versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione;
3. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al precedente articolo 15, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza della concessione;
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali.

Articolo 15 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento, si applicano esclusivamente per le nuove concessioni e per il rinnovo di concessioni esistenti, rilasciate a decorrere dall'01.01.2021.
Per i rapporti in essere restano validi, sino alla scadenza, le concessioni, gli atti, i patti e le condizioni stabilite al momento della concessione.
2. Per tutte le occupazioni di suolo pubblico che non prevedono la preventiva concessione, l'obbligo dichiarativo è assolto con il pagamento del canone.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000;